



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 67

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

153<sup>a</sup> seduta: giovedì 8 gennaio 2015

Presidenza del presidente MARCUCCI

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 7
BLUNDO (M5S) . . . . .	4
D'ONGHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca . . . . .	3, 4
* MONTEVECCHI (M5S) . . . . .	6
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	8

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,10.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01395, presentata dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

Colleghi, colgo l'occasione per porgervi gli auguri di un buon anno lavorativo e cedo la parola alla sottosegretario D'Onghia.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, la ringrazio per gli auguri che ricambio a lei ed a tutti i commissari.

Gli onorevoli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano adottare per assicurare la piena agibilità e fruibilità dell'edificio storico che ospita l'Accademia di belle arti di Roma sito in via Ripetta.

Come rilevato dagli onorevoli interroganti, nel 2013 il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma ha imposto all'Accademia di belle arti di Roma, alla luce delle vigenti norme antincendio, l'interdizione del terzo e del quarto piano della sede di via Ripetta e dunque il divieto di accesso in 12 aule.

Per ottemperare alle prescrizioni dei Vigili del fuoco, l'Accademia ha immediatamente avviato le attività di progettazione di un piano di adeguamento alla vigente normativa.

Nel frattempo, l'istituto ha cercato soluzioni che consentissero il normale svolgimento della didattica reperendo spazi dapprima presso l'adiacente liceo artistico «Ripetta 218», poi presso il liceo artistico «Caravillani», sino al termine delle lezioni. La disponibilità di 10 aule presso tale istituzione scolastica e l'allestimento delle stesse, necessario per renderle pienamente fruibili, nonché l'ottimizzazione degli spazi disponibili presso la sede centrale hanno assicurato così, per l'anno accademico 2013-2014, l'adeguato utilizzo di ambienti e di servizi da parte degli studenti senza pregiudicare in alcun modo il monte ore di didattica previsto dal piano dell'offerta formativa.

Attualmente, le lezioni dell'anno accademico 2014-2015 si stanno svolgendo, sin dall'inizio regolarmente, mediante l'utilizzo di tutte le aule dell'edificio storico di via Ripetta.

Infatti, il terzo e il quarto piano sono attualmente fruibili grazie al fatto che l'Accademia ha adempito alle prescrizioni impartite dei Vigili

del fuoco che contemplavano la messa in atto di tutte le procedure necessarie all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi previsto dalla normativa vigente.

Gli organi dell'istituto hanno immediatamente predisposto ogni iniziativa volta a conseguire l'approvazione del progetto di adeguamento, giunta a gennaio 2014 da parte dei Vigili del fuoco e ad aprile 2014 da parte della Soprintendenza per i beni architettonici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo..

Quindi, la tempestiva azione intrapresa dall'Accademia delle belle arti ha consentito agli studenti, come auspicato dagli onorevoli interroganti, di frequentare tutti i corsi, senza alcuna riduzione né in termini orari, né in termini di qualità dell'offerta formativa, già a partire dal corrente anno accademico, 3 novembre 2014, potendo contare altresì sulla sede di Campo Boario utilizzata a pieno regime per le attività didattiche e laboratoriali.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, signor Sottosegretario, mi dichiaro soddisfatta, non solo della risposta, ma anche e soprattutto delle iniziative messe tempestivamente in atto dall'Accademia a seguito dell'interrogazione. Infatti, ho appreso che, dopo la presentazione della nostra interrogazione, è stato finalmente avviato l'intervento di adeguamento alla normativa antincendio.

Pertanto, oltre che per la risposta, ribadisco la mia soddisfazione anche per le iniziative concretamente realizzate e per la sollecitudine con cui sono state portate a termine.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-01371, presentata dalla senatrice Montevocchi e da altri senatori.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. La questione evidenziata con l'atto di sindacato ispettivo al nostro esame riguarda alcune disposizioni contenute nel codice etico e di comportamento dell'università di Bologna. In particolare, a giudizio degli interroganti, il comma 4 dell'articolo 15 dello stesso determinerebbe una «pericolosa limitazione di pensiero», in contrasto con i principi riconosciuti dall'articolo 21 della Costituzione. Per tale motivo, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministero intenda assumere affinché sia escluso ogni rischio di censura della libertà di pensiero.

In via preliminare, si ritiene utile sottolineare che nella procedura di emanazione del codice etico è stata rispettata la normativa di riferimento, in particolare l'articolo 2 della legge n. 240 del 2010 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013. Infatti, secondo le linee guida dell'Osservatorio della *Magna Charta Universitatum* e l'articolo 54 – commi 5, 6, 7 – del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel mese di dicembre 2013 è stata avviata sul portale di ateneo una procedura pubblica, aperta alla partecipazione di tutti i componenti della comunità universita-

ria, per sollecitare l'invio di interventi e di contributi per la redazione del nuovo codice.

All'esito della consultazione, il testo del codice, approvato dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico è stato, preliminarmente, sottoposto all'esame di tutti gli organi statutari e degli organismi di rappresentanza d'interessi presenti nell'ateneo, tra i quali: le organizzazioni sindacali, il consiglio degli studenti e il comitato unico di garanzia per le pari opportunità.

Posto ciò, con riferimento all'articolo 15 del codice, come richiamato nell'atto parlamentare, giova precisare che i commi 1 e 2 rinviano a principi comuni ai codici etici delle università italiane.

In particolare il comma 1 riguarda, infatti, l'utilizzo del nome e del logo dell'ateneo. Come previsto per ogni istituzione pubblica, in esso si precisa che non è consentito l'uso per fini personali, commerciali, o comunque non autorizzati, dei segni distintivi ed identificativi dell'università. Non sussiste quindi alcun intento di limitare la spendita del nome dell'istituzione universitaria, ma solo ribadire un principio di carattere generale, secondo il quale la spendita del nome e del logo può avvenire esclusivamente per le finalità proprie e per gli scopi istituzionali dell'ateneo.

Analoghe considerazioni valgono per il comma 2 che recita: «I componenti della comunità universitaria non rilasciano, (...), dichiarazioni pubbliche in nome dell'ateneo fuori dai casi previsti dalla normativa vigente o senza espressa autorizzazione».

Anche in questo caso, si tratta di una previsione inserita nei codici etici delle università, conforme ad un principio generale secondo cui le dichiarazioni rese pubblicamente, in nome e per conto dell'ateneo, possono essere rilasciate solo dagli organi che ne hanno la rappresentanza ovvero da coloro che siano autorizzati dai titolari di tale potere. È evidente che l'intento, ancora una volta, è quello di richiamare i componenti della comunità universitaria ad un uso legittimo e corretto del nome dell'istituzione universitaria. L'ulteriore inciso del comma 2 prevede che i componenti della comunità universitaria «non esprimono opinioni strettamente personali spendendo il nome dell'università».

Si tratta, anche in questo caso, di una previsione inserita al fine di inibire la spendita del nome dell'ateneo per scopi non istituzionali ma privati e particolari, attribuendo o ascrivendo all'istituzione universitaria opinioni e punti di vista che sono invece strettamente personali.

Il comma 3, inoltre, invita i componenti della comunità universitaria al «rispetto dell'istituzione e della riservatezza delle persone» nell'uso dei mezzi di comunicazione, evitando di diffondere informazioni, testi o immagini che possano arrecare pregiudizio espressamente, «nuocere» al nome e alla reputazione dell'università. Il dettato del comma, quindi, non introduce alcun divieto o limite al libero esercizio delle libertà costituzionali (in special modo di manifestazione del pensiero e di critica), ma semplicemente intende tutelare l'istituzione universitaria dalla diffamazione o dalla intenzionale denigrazione.

Il comma 4, infine, oggetto delle valutazioni critiche degli onorevoli interroganti, recita: «L'università richiede a tutti i componenti della comunità di mantenere un comportamento rispettoso delle libertà costituzionali, del prestigio e dell'immagine dell'istituzione, anche nell'utilizzo dei *social media*».

Si tratta di una specificazione di quanto già espresso nel comma precedente: cioè, di un invito («l'università richiede») ad un uso responsabile dei mezzi di comunicazione, inclusi i *social media*. Si garantisce comunque la libertà di opinione e di critica, si chiede di esercitare queste prerogative senza tuttavia ledere i diritti e le libertà costituzionali altrui, nonché senza arrecare pregiudizio alla reputazione e alla dignità di altri.

Il riferimento esplicito ai *social network*, contenuto nel codice, si limita ad equiparare l'uso del *web* ai più tradizionali mezzi d'informazione (stampa, radio, televisione, eccetera). Come ha ricordato il Garante per la *privacy* nella Guida ai *social network*, aggiornata al 2014, la tutela dalla diffamazione, dall'ingiuria, dalla violazione della dignità e della riservatezza delle persone valgono per qualsiasi mezzo di comunicazione o informazione.

Con specifico riguardo al personale dell'istituzione universitaria, il codice recepisce quanto previsto dal «*Vademecum* della pubblica amministrazione e *social media*», il quale invita i dipendenti pubblici a mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell'istituzione, dei diritti e delle libertà altrui.

Tutto ciò premesso, appaiono non condivisibili le preoccupazioni sollevate dagli onorevoli interroganti circa la presunta «pericolosa limitazione di pensiero» contenuta nel citato articolo 15 del codice etico dell'ateneo.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, ringrazio la signora Sottosegretario per la risposta che mi soddisfa però solo parzialmente, poiché rimango dell'idea che il non aver specificato e articolato quanto previsto al citato comma 4, lasci comunque in sospeso la questione dell'utilizzo dei *social media*.

Noi sappiamo che oggi la comunità universitaria basa il proprio scambio d'informazioni e di idee proprio su piattaforme pensate sui *social media* che sono aperte a tutti. Chiaramente al riguardo c'è però un sottile distinguo di cui tenere conto. Nel senso che condividiamo il fatto che il nome dell'università debba essere speso da parte di chi ne ha l'autorizzazione; né vogliamo mettere in discussione principi che consideriamo sacrosanti e tra questi il rispetto e la tutela della *privacy* e della persona in tutte le sue manifestazioni, compresi gli orientamenti. Quello che però mettiamo in discussione è il fatto che oggi l'utilizzo delle piattaforme dei *social media* e soprattutto del cosiddetto *web 2.0*, che è caratterizzato da flussi comunicativi trasversali e molteplici, possa poi ingenerare negli studenti una sorta di autocensura. È chiaro, infatti, che, essendo questi *social* aperti alla consultazione pubblica, non articolare meglio la relativa norma del codice etico potrebbe ingenerare nello studente una sorta di

autocensura proprio nel timore di porsi in contrasto con un codice che contiene un determinato comma (se non due, perché secondo me anche il comma 3 avrebbe potuto essere articolato in modo più preciso). Vi è il timore dunque che tutto questo possa produrre un'autocensura che poi, come sappiamo, equivale alla censura. Non serve, infatti, che intervenga una qualche forma di censura scritta, a volte vale molto di più l'autocensura. La mia preoccupazione quindi permane.

Sono stata contattata anche dal rettore dell'università al quale ho manifestato la mia disponibilità a discutere e valutare questo problema.

Sorprende il fatto che alla stesura di questo codice abbiano partecipato anche delle componenti di studenti che probabilmente o per non aver individuato i pericoli insiti in una formulazione a mio avviso un po' vaga di questi commi, oppure per altre ragioni, in quella sede non hanno manifestato le loro perplessità, o forse lo hanno fatto ma non sono stati ascoltati, ma di questo non sono al corrente non avendo seguito la redazione del codice etico, visto che purtroppo ho concluso il mio percorso universitario, anche se devo dire che tornerei volentieri a quegli anni.

Non posso quindi che dichiararmi parzialmente soddisfatta della risposta fornita alla nostra interrogazione. Mi riservo eventualmente di ricontattare il rettore e di verificare se vi sia la possibilità per una migliore articolazione della norma, onde far sentire più liberi gli studenti. Sappiamo che all'interno delle università ci sono pratiche poco virtuose, così come docenti che meritano critiche puntuali, talvolta anche pesanti, da esprimere però sempre con un linguaggio rispettoso della persona; potrei fare esempi di docenti che sui *social* non hanno avuto comportamenti eticamente lodevoli.

Ribadisco che il mio timore è quindi quello dell'autocensura. Cercherò pertanto di venire a capo della questione anche per vie meno ufficiali, coinvolgendo ancora una volta gli studenti e forse anche il rettore dell'università.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 14,25.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, FATTORI, VACCIANO, PETROCELLI, CATALFO, TAVERNA, MANGILI, LUCIDI, SANTANGELO, PUGLIA, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI, CIAMPOLILLO, COTTI, LEZZI, SIMEONI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'Accademia delle Belle arti di Roma è una delle più importanti e antiche accademie d'Italia. Il complesso storico che la ospita attualmente sito in via di Ripetta, tradizionalmente chiamato «Il Ferro di cavallo», fu costruito nella metà dell'Ottocento come edificio destinato ad abitazione e successivamente adattato a sede dell'Accademia, ma la sua nascita risale al Cinquecento sotto il nome di «Accademia di San Luca». L'istituto si caratterizza per una tradizione unica nel campo degli studi artistici e per un indiscusso prestigio derivante dalle attività svolte dai grandi maestri del passato e la sua odierna attività didattica si concretizza in una miriade di insegnamenti che riguardano la pittura, la decorazione, la scultura, la scenografia e una «Scuola libera del nudo», oltre a vari corsi di sperimentazione. Attualmente la proprietà dell'edificio di via di Ripetta, a quanto risulta agli interroganti, sembra essere dell'agenzia del Demanio, che è alle dirette dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze;

con legge n. 508 del 21 dicembre 1999 l'Accademia diviene una delle sedi più importanti per l'alta formazione, la specializzazione e la ricerca in ambito artistico e pur vedendosi riconosciuta ampia autonomia didattica ed amministrativa, entra a far parte del settore dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), sotto l'egida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

considerato che:

nonostante la tradizione secolare che la caratterizza, gli studenti segnalano da tempo serie problematiche di carattere logistico che condizionano il regolare svolgimento della didattica e della pratica artistica. L'ultima segnalazione è del 20 settembre 2014, quando sono stati dichiarati inagibili, a causa della mancata uniformità alla normativa antincendio, 2 dei 4 piani che compongono l'edificio, decisione che ha impedito agli studenti la fruibilità di ben 30 aule, costituenti luogo di innumerevoli attività didattiche. Pertanto, nell'anno accademico 2014/2015 attività come corsi di pittura, disegno, anatomia, storia dell'arte, decorazione, antropologia



culturale, beni culturali, decorazione, iconologia e iconografia, economia e mercato dell'arte, museografia, restauro, semiologia del corpo, storia delle tecniche artistiche, teoria della percezione e psicologia della forma, non possono essere regolarmente svolte;

ancor più grave a parere degli interroganti è aver considerato come intervento risolutore di tali disagi il trasferimento dei suddetti corsi in aule adibite ad altri tipi d'insegnamento, creando ulteriori disordini organizzativi nella suddivisione temporale degli spazi tra le varie materie. Un esempio su tutti è rappresentato dall'alternanza delle lezioni di pittura a quelle di scenografia, che rende di fatto impossibile il continuo allestimento delle aule per entrambe le materie ed impedisce agli studenti di pittura, che prima erano soliti svolgere le loro attività nei piani chiusi il 20 settembre, di esercitare la propria attività in quanto l'aula è permanentemente colma delle strumentazioni necessarie per il corso di scenografia;

per ovviare al mancato adeguamento alla normativa antincendio e quindi all'inagibilità delle aule si è anche deciso di dislocare lo svolgimento di alcuni corsi e lezioni in diversi licei artistici di Roma, aumentando il grado di disagio generale e costringendo gli studenti a continui spostamenti da una sede all'altra;

considerato inoltre che il disagio sopra descritto risulta essere ancor più ingiusto ed ingiustificato a fronte delle onerose rette pagate annualmente dagli studenti dell'Accademia, tasse che, proporzionalmente al reddito familiare dello studente, si aggirano tra gli 808 e 1.808 euro per il primo anno di studi e 712 e 1.712 euro per il secondo e terzo anno con un aumento di ulteriori 140 euro, per ogni fascia di reddito, durante il biennio specialistico. Una didattica così disorganizzata, infatti, impedisce di garantire competenze adeguate agli studenti, i quali inevitabilmente rischiano di pagare la scarsa qualità degli insegnamenti in termini di accesso al mondo del lavoro;

ritenuto che è del tutto inaccettabile a giudizio degli interroganti che un'istituzione come l'Accademia delle Belle arti di Roma, in cui dovrebbero confluire le nuove menti in fermento e formarsi gli artisti del futuro, non abbia la possibilità di assicurare un'organizzazione didattica logisticamente ottimale, in grado di garantire almeno l'apprendimento delle nozioni basilari, ostacolando di fatto i giovani studenti nella realizzazione di quegli obiettivi ambiziosi che credono speranzosamente di poter raggiungere al momento dell'iscrizione,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo, ognuno per le proprie rispettive competenze, intendano porre in essere al fine di uniformare il più rapidamente possibile l'edificio sito in via di Ripetta alla normativa antincendio attualmente in vigore e permettere di fatto la piena agibilità e fruibilità delle aule da parte degli studenti dell'Accademia, consentendo di porre fine a quei disagi logistici richiamati che ne condizionano fortemente l'apprendimento.

(3-01395)

MONTEVECCHI, CIOFFI, MORONESE, SERRA, PAGLINI, BUC-CARELLA, LEZZI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il 23 ottobre 2014, sul quotidiano «il Fatto Quotidiano» si legge che il senato accademico dell'«Alma Mater Studiorum» dell'Università di Bologna ha introdotto un codice etico di comportamento;

l'articolo 15 del suddetto Codice, denominato «Tutela del nome e dell'immagine dell'Università», al comma 1 recita: «L'Università richiede a tutti i componenti della comunità di rispettare il nome e il prestigio dell'Istituzione e di astenersi da comportamenti suscettibili di lederne l'immagine. Non è consentito l'utilizzo del nome e del logo dell'Università per scopi non istituzionali o secondo modalità non previste dalla disciplina di Ateneo»; ciò allo scopo di regolamentare il rispetto dell'utilizzo del nome e salvaguardare il prestigio dell'Università da parte dei componenti della comunità universitaria, riferendosi in particolare agli operatori medesimi, quali i docenti, i dipendenti e tutti coloro che possono spendere il nome ed utilizzare il logo dell'istituzione;

al comma 2 dello stesso articolo si legge che «I componenti della comunità universitaria non rilasciano, attraverso qualsiasi mezzo d'informazione e comunicazione, dichiarazioni pubbliche in nome dell'Ateneo fuori dai casi previsti dalla normativa vigente o senza espressa autorizzazione. Non esprimono opinioni strettamente personali spendendo il nome dell'Università». Anche in questo passaggio è di tutta evidenza l'intento del legislatore accademico di arginare la spendita del nome dell'Istituzione da parte degli «addetti ai lavori»;

con il comma 3 si incide invece sulla correttezza dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione, infatti «I componenti della comunità universitaria utilizzano tutti i mezzi di comunicazione in modo corretto e nel rispetto dell'Istituzione e della riservatezza delle persone, evitando di diffondere informazioni, testi o immagini che possano nuocere al nome e al prestigio dell'Università»;

le perplessità, a parere degli interroganti, sorgono riguardo all'inciso previsto al comma 4, il quale recita: «L'Università richiede a tutti i componenti della comunità di mantenere un comportamento rispettoso delle libertà costituzionali, del prestigio e dell'immagine dell'Istituzione, anche nell'utilizzo dei *social media*»;

considerato che:

i maggiori utilizzatori dei *social media* sono i ragazzi, *rectius* gli studenti, dunque appare fin troppo evidente che i destinatari della limitazione sono tutti gli studenti che frequentano l'ateneo e che, dunque, sono soliti confrontare le loro idee, proposte e spunti di analisi attraverso i *social network*; pertanto, a parere degli interroganti, la limitazione introdotta dal comma 4 dell'articolo 15 del codice etico di comportamento dell'Università di Bologna, parrebbe un primo passo per censurare la libertà di pensiero seppur in fase embrionale;

come noto, l'articolo 21 della Costituzione, tra i principi che regolano le «libertà», sancisce: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto (...)»;

a parere degli interroganti la suddetta censura sembrerebbe in netto contrasto con il principio costituzionale citato, in quanto le politiche repressive della libertà di opinione a nulla portano perché quando anche le idee espresse dovessero risultare distorsive della realtà sono in ogni caso soggette al confronto mediatico, ancor di più oggi in cui lo scambio di idee avviene attraverso il cosiddetto «web 2.0» caratterizzato da flussi comunicativi trasversali e molteplici;

considerato inoltre che:

quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente, e non oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria, la quale opera nel rispetto assoluto delle legge;

a giudizio degli interroganti la permanenza della disposizione citata (comma 4, articolo 15 del codice etico di comportamento dell'Università di Bologna) aprirebbe scenari inquietanti perché rappresenterebbe una limitazione del pensiero delle cosiddette «voci fuori dal coro» che si esprimerebbero pubblicamente in strada o su *Facebook*. Voci che talvolta esprimono dissenso, ma che aprono un confronto e spesso dibattiti costruttivi tesi alla ricerca di soluzioni che tengano conto anche delle diverse contrapposizioni di interessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, attesa la pericolosa limitazione di pensiero contenuta nel citato articolo 15 del codice etico di comportamento adottato dall'Università di Bologna, non voglia attivarsi, per quanto di competenza, al fine di contrastare iniziative di tale pericolosità sociale anche alla luce dei dettati dell'articolo 21 della Costituzione;

quali iniziative di propria competenza intenda assumere affinché sia escluso ogni rischio di censura alla libertà di pensiero, con riferimento alla disposizione in questione.

(3-01371)

